

REGOLAMENTO (CE) N. 997/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1994

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 225 000 t di orzo di raccolti dal 1984 al 1990 detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1994/1995, di 225 000 t di orzo di raccolti dal 1984 al 1990 detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1994, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1994/1995, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1994; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui i cereali venissero ritirati dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che il fatto generatore per la conversione delle offerte fatte all'intervento corrisponde alla data del pagamento dei cereali a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 547/94⁽⁶⁾; che è opportuno applicare tale norma alle vendite previste dal presente regolamento, fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo prevista agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento del Regno Unito indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per 225 000 t di orzo di raccolti dal 1984 al 1990 da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 225 000 t di orzo di raccolti dal 1984 al 1990, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1994.

2. Le 225 000 t di orzo di raccolti dal 1984 al 1990 sono immagazzinate in Scozia.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino al 30 settembre 1994.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1994. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 maggio 1994, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.